

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 274/47/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor De. To Ma., residente in Svizzera, rappresentato e difeso dal dott. Nicola Amoruso, con tempestivo ricorso, si opponeva all'avviso di accertamento in oggetto, col quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Milano, sottoponeva a tassazione ordinaria i compensi di amministratore dallo stesso percepiti in Italia.

Il ricorrente aveva conseguito un compenso dalla società GDT Elettroforniture pari a € 220.388,00, assoggettato all'aliquota del 30% a titolo d'imposta definitiva, quale non residente, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del DPR. 600/73 e un ulteriore compenso dalla società MA & MA pari a E 9.877.00, assoggettato, a parere del ricorrente erroneamente, a ritenuta d'acconto del 20%, riservata ai residenti.

L'Ufficio sosteneva la legittimità dell'accertamento, in quanto, a parer suo, i compensi degli amministratori, a partire dal 1 gennaio 2001, avrebbero dovuto essere equiparati ai redditi di lavoro dipendente e, quindi, tassati normalmente, anche per i non residenti.

Il ricorrente, con memoria di replica, asseriva che la norma citata dall'Ufficio non avesse modificato la tassazione nei confronti dei non residenti, nulla dicendo in proposito.

La discussione avviene in data odierna in pubblica udienza, alla presenza dei rappresentanti di entrambe le parti, le quali insistono ciascuna sulle proprie richieste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte ricorrente appare fondata e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

Va considerato, innanzitutto, che la legge n. 342 del 21/11/2000, all'art. 34, comma 1, lett. b, introduceva nell'art. 47 del T.U.I.R. la lettera c-bis, che accomunava la tassazione dei compensi degli amministratori (collaborazioni coordinate e continuative "tipiche", senza vincolo di subordinazione) a quella dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L'Ufficio, con una propria interpretazione, ha ritenuto che il legislatore volesse intendere che gli amministratori non fossero più da considerarsi lavoratori autonomi e, di conseguenza, non avesse più senso distinguere tra residenti e che l'art. 25, comma 2, del DPR. 600/73 non si applicasse più a costoro, in quanto non più considerati lavoratori autonomi.

Al contrario, questo Collegio ritiene che la novità normativa non possa comportare che, sotto il profilo civilistico, i compensi degli amministratori abbiano cambiato natura e che i redditi di lavoro autonomo siano diventati redditi di lavoro dipendente, ma, più se semplicemente, che detti redditi, pur restando intrinsecamente di lavoro autonomo, nei confronti della tassazione siano trattati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La variazione portata all'art. 47 del T.U.I.R. con l'introduzione della lettera c-bis, non può aver modificato il trattamento nei confronti dei lavoratori non residenti, così come stabilito dal citato art. 25, comma 2, del DPR. 600/73, non avendo espressamente portato alcuna modifica a quest'ultima norma.

La relazione di accompagnamento alla legge 342/2000 giustificava tale cambiamento con le esigenze che il legislatore ha voluto perseguire, che così si manifestavano:

- eliminare la riduzione forfettaria del 5%, troppo esigua per i compensi di entità minore ed eccessiva per quelli più elevati;

- avvicinare il più possibile la tassazione d'acconto a quella definitiva, attraverso l'applicazione di aliquote progressive e detrazioni d'imposta personalizzate (come per i dipendenti);
- ridurre il numero delle dichiarazioni dei redditi a credito, frequenti nel caso di compensi di amministratori non elevati;
- anticipare, nel complesso, la riscossione dell'imposta, dai tempi di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, a quelli in cui i compensi vengono incassati.

Nulla dice, quindi, a proposito dei compensi degli amministratori non residenti, per i quali, pertanto, permangono del tutto immutate le medesime ragioni che a suo tempo ispirarono la scelta del legislatore di optare per una tassazione forfettaria ma sicura, del 30% a titolo d'imposta definitiva.

E' evidente, perciò, che nel silenzio della novella legislativa, per gli emolumenti dei non residenti nulla cambia rispetto al 31/12/2000, essendo rimasto immutato il disposto di cui all'art. 25, comma 2, del DPR 600/73, riguardante la tassazione dei non residenti.

Tuttavia, trattandosi d'interpretazione giuridica della norma, si dispone la totale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'accertamento impugnato. Spese compensate.